

## DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Misure a garanzia del credito agrario".

(GU n.49 del 1-3-1994)

Vigente al: 1-3-1994

## AVVERTENZE:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Art. 1.

1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

"Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46 (a).

2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

- a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile (b).

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 puo', assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile (b).

5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo (a) per le operazioni di credito fondiario."

## Art. 2.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta

25/7/2019

\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.